

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l'11.5.1994, Guglielmo Marconi chiedeva al Tribunale di Teramo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Rosa Clementoni, dal quale erano nati, nel 1981 e nel 1985 rispettivamente, i figli Eugenia e Luca.

Costituitasi in giudizio, la medesima Clementoni aderiva alla domanda principale avanzata dal Marconi, contestando, invece, le riduzioni di carattere economico pretese da quest'ultimo rispetto alle obbligazioni assunte in sede di separazione consensuale e chiedendo, tra l'altro, la corresponsione di un'equa somma a titolo di assegno di divorzio.

Il Giudice adito, con sentenza non definitiva in data 15.5.1996, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio anzidetto, confermando i provvedimenti assunti in sede presidenziale quanto all'affidamento dei figli minori alla madre, all'assegnazione alla Clementoni della casa familiare ed alle disposizioni di carattere patrimoniale relative alla prole, quindi, con sentenza definitiva in data 3.7.2000, determinava in lire 1.200.000 mensili l'ammontare dell'assegno di divorzio dovuto dal Marconi

all'ex coniuge e rigettava tutte le altre domande proposte dalla stessa Clementoni.

Avverso tale decisione, proponeva appello la convenuta, chiedendone la riforma con accoglimento delle domande avanzate in primo grado.

Resisteva nel grado l'appellato, il quale concludeva per il rigetto del gravame, spiegando a sua volta appello incidentale e chiedendo la riduzione dell'assegno in parola.

La Corte territoriale dell'Aquila, con sentenza non definitiva in data 11.12.2001, rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato, dichiarava l'inammissibilità e l'improponibilità, rispettivamente, delle domande formulate dall'appellante sotto i numeri 3) e 4) dell'atto di appello, quindi, con sentenza definitiva in data 7.5/13.6.2002, confermava l'impugnata pronuncia relativamente al capo contenente la determinazione dell'assegno di divorzio, attinto dalle reciproche impugnazioni (principale ed incidentale) delle parti.

Assumeva, in particolare, detto Giudice:

- a) che del tutto correttamente il Tribunale avesse tenuto conto del valore economico dell'assegnazione della casa familiare ai fini della determinazione della misura dell'assegno di divorzio, non potendo quello non essere preso in considerazione nella valutazione della congruità di questo;
- b) che le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale non fossero vincolanti per il giudice del divorzio, avendo il relativo assegno contenuto, presupposti e finalità diverse e dovendo essere determinato in base ai criteri autonomamente stabiliti dall'art.5 della legge n.898 del 1970, nonché avuto riguardo al tenore di vita che l'avente diritto avrebbe mantenuto se fosse

proseguito il rapporto coniugale;

c) che l'assegno posto a carico del Marconi, tenuto altresì conto del contributo per il mantenimento dei figli posto a suo carico e del valore economico dell'assegnazione della casa coniugale, apparisse coerente con il tenore di vita di ambo le parti e con i redditi dell'onerato in specie.

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione la Clementoni, deducendo un solo, complesso motivo di gravame, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il Marconi, il quale, a propria volta, spiega ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, parimenti illustrando l'uno e l'altro con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, innanzi tutto, essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt.333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza.

Con l'unico motivo di gravame, lamenta la ricorrente principale violazione e falsa applicazione degli artt.4, 5 e 6 della legge n.898 del 1970 (come modificati dalla legge n.74 del 1987) e degli artt. 91, 112, 115, 324, 342 e 345 c.p.c., in relazione all'art.360, n.3, stesso c.p.c., nonché omessa o quantomeno insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, denunciando:

a) che la difesa della Clementoni, nel giudizio di primo grado, sollecitò l'imposizione, a carico del Marconi, dell'onere del cinquanta per cento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dell'istante;

b) che il Tribunale disattese la domanda, sul rilievo secondo cui, nella determinazione dell'assegno divorzile, si sarebbe comunque tenuto conto delle

esigenze dell'avente diritto e, quindi, anche della necessità di sopportare l'onere di eventuali spese di carattere straordinario;

c) che tale statuizione fu fatta oggetto, da parte dell'odierna ricorrente, di specifica censura formulata nell'ambito del secondo motivo di appello, là dove venne prospettato vuoi il carattere apodittico della statuizione medesima, vuoi l'immotivata contrarietà di questa al contenuto delle pattuizioni concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, vuoi, infine, l'inconciliabilità della pronuncia del Tribunale con la *ratio legis* della determinazione dell'assegno divorzile;

d) che la censura di cui sopra è stata, però, completamente ignorata dalla Corte territoriale ed il comportamento omissivo tenuto sul punto dai Giudici di secondo grado integra gli estremi della violazione dell'art. 112 c.p.c.;

e) che detta Corte ha, inoltre, ritenuto corretta l'inclusione dell'assegnazione della casa coniugale fra gli elementi apprezzabili ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, richiamando, a sostegno, le enunciazioni della meno recente giurisprudenza, la quale, per contro, appare da tempo consolidata nell'affermare che l'assegnazione della casa familiare risulta finalizzata alla protezione della prole e non è prevista in funzione della debolezza economica di uno dei coniugi, alle cui esigenze è destinato, *ex lege*, l'assegno divorzile, onde l'inosservanza, da parte dei Giudici di appello, dell'insegnamento della Suprema Corte appena riportato, con relativa obliterazione della differenza esistente fra il provvedimento di assegnazione ed il predetto assegno, indebitamente assimilati agli effetti della quantificazione dell'importo di quest'ultimo;

f) che la Corte territoriale, peraltro, determinato in 700.000 (vecchie) lire

mensili il valore dell'assegnazione della casa coniugale, avrebbe dovuto imputarne alla Clementoni solo 1/3, essendo la stessa casa abitata da tre persone, ovvero dall'odierna ricorrente e dai suoi due figli;

g) che parimenti illegittima ed errata appare, poi, la statuizione di detta Corte, là dove quest'ultima ha giudicato irrilevanti, ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio, le condizioni stabilite dai coniugi in sede di separazione consensuale, chiesta con ricorso del 27.4.1991 ed omologata dal Tribunale di Teramo con provvedimento in data 9.5.1991, mentre, invece, la valutazione effettuata dagli stessi coniugi in quella sede assume un rilievo essenziale, che il giudice non può trascurare di apprezzare, pur restando libero di pervenire a diverse conclusioni assolvendo all'onere di motivare in ordine alle ragioni che lo hanno indotto a modificare l'assetto preesistente;

h) che la conferma, operata dalla Corte territoriale, dell'entità dell'assegno divorzile stabilita dal Tribunale si palesa, quindi, del tutto ingiustificata e *contra legem*, in assenza tanto di un deterioramento delle condizioni del coniuge obbligato quanto di un miglioramento della posizione della Clementoni, nonché in presenza, oltre alla illegittima ed immotivata pretermissione delle condizioni e del reddito dei coniugi, della mancata valutazione degli altri elementi contemplati dall'art.5, comma sesto, della legge n.898/1970, quali le ragioni della decisione ed il contributo dell'odierna ricorrente alla cura ed alla conduzione della famiglia, ovvero di elementi che, se adeguatamente apprezzati, avrebbero assunto particolare rilievo ai fini della determinazione del *quantum*, attesa la loro incidenza sulle condizioni della Clementoni stessa;

i) che l'illegittimità della reiezione del gravame di quest'ultima travolge anche

il capo della decisione con cui la Corte territoriale ha disposto, illegittimamente e *contra legem*, la compensazione delle spese di lite.

Il motivo non è fondato.

Per quanto attiene, in primo luogo, al denunziato vizio di omessa pronuncia nel quale sarebbe incorsa la medesima Corte, si osserva che tale vizio, configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, ovvero allorché manchi una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che renda necessaria una statuizione di accoglimento o di rigetto, non ricorre nel caso in cui, seppure faccia difetto una specifica argomentazione, la pronuncia adottata in contrasto con la pretesa avanzata dalla parte ne comporti l'implicita reiezione o il suo assorbimento in altre statuizioni (Cass. 8 marzo 2001, n.3435; Cass. 24 giugno 2003, n.10001; Cass. 20 febbraio 2004, n.3403; Cass. 25 febbraio 2005, n.4079).

Nella specie, basterà notare come detto Giudice, dopo avere esplicitamente affermato che "l'oggetto del contendere...è limitato al capo della sentenza impugnata che ha determinato l'ammontare dell'assegno divorzile" e che le pretese dell'appellante (principale) al riguardo "sono state prese in seria considerazione dai giudici di primo grado, i quali lo hanno stabilito nella misura di £ 1.200.000 con decorrenza dall'agosto 1994", ha, quindi, specificatamente disatteso "i motivi di cui ai nn.1, 2 e 3 dell'atto di appello, tutti, peraltro, convergenti sulla determinazione in senso ampio dell'assegno divorzile" stesso, addivenendo alla conclusione secondo cui "l'assegno mensile posto a carico del Marconi...appare il frutto di ponderate, serie e approfondite considerazioni sul tenore di vita di entrambe le parti operate dal primo

giudice”, onde l’espressa “conferma (del)l’impugnata sentenza” contenuta nel dispositivo della pronuncia di secondo grado, là dove appare evidente come la Corte territoriale, mediante una simile decisione, abbia implicitamente disatteso la pretesa dell’odierna ricorrente volta ad ottenere (altresi) “l’imposizione, a carico del Marconi, dell’onere del 50% delle spese straordinarie, da sostenersi nell’interesse di essa istante”, sul rilievo, altrettanto implicito ma non equivoco, dell’assorbimento di tale pretesa nel quadro della “determinazione in senso ampio dell’assegno divorzile”, così che il rigetto delle contestazioni relative a quest’ultimo non può, evidentemente, che valere quale rigetto (implicito appunto) della pretesa anzidetta.

Circa, poi, la censura che involge l’apprezzamento dell’assegnazione della casa familiare (su cui si è formato il giudicato) operato dal Giudice di appello “quale elemento integrativo dell’assegno”, ovvero ai fini della “valutazione della congruità dell’assegno determinato dal primo giudice”, si osserva:

a) che, in effetti, la giurisprudenza di questa Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n.11297 del 28 ottobre 1995, condivisa dalle successive e, tra queste, per citare le più recenti, da Cass. 17 gennaio 2003, n.661; Cass. 18 settembre 2003, n.13736; Cass. 6 luglio 2004, n.12309; Cass. 1° dicembre 2004, n.22500) può ormai dirsi consolidata nel senso che, anche sotto il vigore della legge 6 marzo 1987, n.74, il cui art.11 ha sostituito l’art.6 della legge 1° dicembre 1970, n.898, la disposizione contenuta nel sesto comma della norma appena richiamata consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull’immobile adibito ad abitazione familiare, mediante assegnazione di siffatta abitazione in sede di divorzio ~~all~~all’altro coniuge, solo alla condizione dell’affidamento a quest’ultimo di figli minori o della

convivenza con esso di figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e del relativo interesse alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell'assegno divorzile, ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali è destinato unicamente l'assegno anzidetto, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata all'imprescindibile presupposto sopra indicato;

b) che, tuttavia, l'attribuzione del diritto di abitazione nella casa familiare costituisce pur sempre un provvedimento di contenuto economico, onde rappresenta una utilità legittimamente valutabile in misura pari al risparmio dell'esborso occorrente per godere dell'immobile a titolo di locazione, nel senso che, come l'esclusione della possibilità per il coniuge di fruire dell'assegnazione in oggetto giustifica l'incremento della misura dell'assegno divorzile, dovendosi tenere conto, ai fini della determinazione di tale assegno, del sacrificio finanziario eventualmente sopportato dal coniuge stesso per le proprie esigenze abitative (Cass. 9 settembre 2002, n.13065, ancorché resa in tema di assegno di mantenimento ex art.156 c.c.; Cass. 22500/2004, cit.), così, analogamente, una volta disposta l'assegnazione anzidetta, il valore di una simile attribuzione non può non venire considerato in sede di determinazione dell'assegno medesimo, altro essendo ritenere che il beneficio dell'assegnazione non sia previsto in funzione della debolezza economica di uno dei coniugi, alle cui esigenze è appunto destinato l'assegno sopra indicato,

così da apprezzarne i relativi presupposti nella fase deliberativa attinente all'adozione della misura in oggetto, altro essendo ritenere che la disposizione di siffatto beneficio, una volta concretamente intervenuta, come nella specie, non risulti però tale da non avere altresì significative ricadute in termini economici e, quindi, da non influire sulla determinazione dell'assegno divorzile.

Per quel che riguarda, ancora, la censura mediante la quale si lamenta che la Corte territoriale abbia quantificato in 700.000 (vecchie) lire mensili il valore appunto dell'assegnazione della casa familiare, laddove detto Giudice avrebbe dovuto imputarne alla Clementoni solo 1/3, essendo la casa medesima abitata da tre persone, ovvero dall'odierna ricorrente e dai suoi due figli, si osserva che, se l'utilità economica dell'assegnazione in parola è valutabile in misura pari al risparmio dell'esborso necessario per soddisfare le proprie esigenze abitative, è palese come un simile esborso prescinda, entro determinati limiti, dal numero degli alloggiati, dovendo pur sempre essere sostenuto, in certa misura, anche nell'ipotesi di occupazione dell'immobile da parte del solo assegnatario, laddove, in ogni caso, è altrettanto evidente che, nella specie, la stessa, definitiva attribuzione alla Clementoni del beneficio dell'assegnazione sottende, giusta quanto precede, la presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, onde la necessità di imputare all'odierna ricorrente l'intero "valore economico dell'assegnazione della casa coniugale".

Circa, poi, il mancato riconoscimento, da parte della Corte territoriale, della rilevanza, ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio, delle condizioni stabilite dai coniugi in sede di separazione consensuale, giova premettere come detto Giudice abbia, in realtà, preso le mosse dal principio,

poggiato sul richiamo della sentenza di questa Corte n.505 del 23 gennaio 1996, secondo cui “la determinazione compiuta dal giudice della separazione in ordine all’assegno di mantenimento non è vincolante per il giudice del divorzio”, addivenendo, quindi, attraverso l’ulteriore richiamo della sentenza di questa stessa Corte n.3520 del 21 maggio 1983, a concludere nel senso che, al fine dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno di divorzio, il giudice del merito, pur potendosi avvalere di un raffronto con l’assegno pattuito o giudizialmente determinato nel precedente regime di separazione, non è da questo vincolato, in quanto l’assegno di divorzio ha contenuto, presupposti e finalità diverse, dovendo così essere determinato in base ai criteri autonomamente stabiliti dall’art.5 della legge 1° dicembre 1970, n.898, in relazione alle attuali condizioni economiche delle parti e considerato il tenore di vita che il coniuge avente diritto avrebbe mantenuto se fosse proseguito il rapporto coniugale.

Così argomentando, il medesimo Giudice ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in materia dal Supremo Collegio, là dove quest’ultimo non soltanto ha effettivamente affermato il carattere appunto “non vincolante”, per il giudice del divorzio, delle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi (Cass. 3520/1983, cit.; Cass. 505/1996, cit., ancorché resa in ordine all’assegno di mantenimento dovuto per il figlio), ma ha altresì espressamente riconosciuto, con ripetute decisioni (Cass. 10 aprile 1992, n.4391; Cass. 9 maggio 2000, n.5866; Cass. 11 settembre 2001, n.11575) “successive” a quella richiamata dall’odierna ricorrente (Cass. 28 ottobre 1986, n.6312), che la determinazione dell’assegno di divorzio, alla stregua dell’art.5 della legge 1° dicembre 1970,

n.898, come modificato dall'art.10 della legge 6 marzo 1987, n.74, è in realtà "indipendente" dalle riferite statuizioni, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, delle correlate e diversificate situazioni, nonché delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno anzidetto, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti operanti nel regime di convivenza e di separazione, costituendo effetto diretto della pronuncia di divorzio e dovendo essere appunto determinato in base a criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, onde l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione, laddove, per converso, una quantificazione dell'assegno di divorzio in misura inferiore, anche a prescindere dall'esplicito riscontro (alla cui mancanza si è impropriamente riferita l'odierna ricorrente) di un sopravvenuto deterioramento della posizione del coniuge obbligato o di un miglioramento di quella dell'avente diritto, sottende pur sempre l'implicito apprezzamento, in termini negativi, dell'anzidetta idoneità.

Per quanto attiene, ancora, alle ulteriori censure dedotte dalla medesima ricorrente in relazione alla lamentata conferma dell'entità dell'assegno di divorzio stabilita dal Tribunale, conviene notare:

a) che la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici, peraltro neppure specificatamente denunciati, ha affermato che, complessivamente, l'assegno mensile posto a carico del Marconi ammonta a lire 3.500.000 e che questo, in ragione del reddito dell'onerato quale si evince dalle informazioni della Guardia di Finanza, appare "il frutto di ponderate, serie

ed approfondite considerazioni sul tenore di vita di entrambe le parti (già operate dal primo Giudice”;

b) che si sottrae a censura, inoltre, la mancata valutazione, da parte della stessa Corte, degli altri elementi contemplati dall’art.5, comma sesto, della legge n.898 del 1970, quali, *in primis*, le ragioni della decisione ed il contributo dell’odierna ricorrente alla cura ed alla conduzione della famiglia, atteso che, per un verso, con riguardo alla quantificazione dell’assegno di divorzio, deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione di tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dal sopra richiamato art.5, sesto comma, della legge n.898 del 1970, come modificato dall’art.10 della legge n.74 del 1987, ai fini della determinazione dell’importo dovuto all’ex coniuge, salva restando, per il giudice, la possibilità di fare applicazione anche di uno soltanto o di alcuni di essi secondo un implicito criterio di esclusività o, comunque, di prevalenza, che valga così a dare adeguata giustificazione alla propria decisione (Cass.Sezioni Unite 29 novembre 1990, n.11490 e n.11492; Cass. 12 marzo 1992, n.3019; Cass. 27 novembre 1992, n.12682; Cass. 15 gennaio 1998, n.317; Cass. 16 luglio 2004, n.13169), mentre, per altro verso, non risulta, in ogni caso, specificata nel ricorso principale l’esatta “portata” degli elementi sopra richiamati, onde non appaiono analiticamente prospettati i termini stessi nei quali gli elementi anzidetti, “ove adeguatamente e congruamente apprezzati, avrebbero assunto particolare rilievo ai fini della determinazione del *quantum*”.

Circa, infine, il capo della pronuncia con cui la Corte territoriale “ha disposto, illegittimamente e *contra legem*, la compensazione delle spese di lite”, è da notare che, ove la riferita prospettazione dell’odierna ricorrente

debba essere intesa nel senso di una autonoma censura dedotta avverso la statuizione anzidetta, così da non restare semplicemente “travolta” dal rigetto dei profili del ricorso fin qui esaminati, occorre fare riferimento al principio, ultimamente riaffermato da questa Corte ancora con la sentenza n.8540 del 22 aprile 2005, secondo cui, in materia di spese processuali, il giudice può disporre la compensazione anche senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione e senza che, per questo, la statuizione medesima diventi sindacabile in sede di legittimità, atteso che la valutazione dell’opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese sopra menzionate rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di giusti motivi, restando il sindacato di detta Corte limitato ad accertare che non risulti violato il criterio in forza del quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che non siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche, tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale.

Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato.

Resta, per l’effetto, assorbito il ricorso incidentale, espressamente proposto dal Marconi in via condizionata, ovvero subordinatamente al “non creduto accoglimento del ricorso principale”.

La sorte delle spese del giudizio di cassazione, limitatamente al rapporto tra la ricorrente principale ed il controricorrente non essendo intervenuta pronuncia alcuna (per le ragioni appena accennate) in ordine al ricorso incidentale, segue il disposto dell’art.385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in complessivi euro 2.600,00, di cui euro 2.500,00 per onorario,

oltre le spese generali (nella misura forfettaria del 12,50 % sull'importo dell'onorario medesimo) e gli accessori (IVA e Cassa Previdenza Avvocati) di legge.

P. Q. M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente principale al rimborso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.600,00, di cui euro 2.500,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2005.

IL PRESIDENTE

Gaetano Lucciolini

L'ESTENSORE

Roberto Giustolisi

IL CANCELLIERE

Domenico Mazzalupi

Domenico Mazzalupi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

27 LUG. 2005

IL CANCELLIERE

[Signature]